

# GR\_GERICHTE SK2 2020 59 vom 18. Mai 2021

GR Gerichte, 2021-05-18, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr\\_gerichte\\_SK2\\_2020\\_59](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_SK2_2020_59)

FR: GR\_GERICHTE SK2 2020 59 du 18 mai 2021

IT: GR\_GERICHTE SK2 2020 59 del 18 maggio 2021

## Regeste

guida in stato di inattitudine giusta l'art. 91 cpv. 2 lett. a LCStr etc. | Beschwerde gegen StA, Andere Untersuchungsmassnahme

## Erwägungen

### E. 3

/ 11 zialmente impossibile (cfr. TC GR SK2 19 69 del 25.11.2019 consid. 1.2, con ri- mandì alla giurisprudenza del Tribunale federale). 1.1.2. Nella fattispecie il reclamante chiede la cassazione della conferma dell'ordi- ne di prelievo del sangue e delle urine (act. A.1 pag. 9). Si rileva tuttavia che il pre- lievo del sangue e delle urine è già stato effettuato in data 1° dicembre 2020 (act. PP 3, 1 pag. 3 in alto; act. PP 3, 6 segg.). Di principio non sussiste pertanto un interesse attuale e pratico all'annullamento del provvedimento. Essendo la via giudiziaria garantita nel caso di specie tramite l'art. 431 cpv. 1 CPP – nel contesto del quale un'eventuale illiceità del provvedimento in esame potreb- be ancora essere esaminata dal giudice di merito – e non ponendosi una questio- ne giuridica d'importanza fondamentale, il reclamante non è nemmeno legittimato in via eccezionale a chiedere l'annullamento del provvedimento coercitivo in esa- me (TC GR SK2 16 37 del 02.06.2017 consid. 1.d.cc). 1.1.3. Assente un interesse giuridicamente protetto attuale all'annullamento della decisione impugnata, il reclamo dev'essere dichiarato inammissibile (cfr. TC GR SK2 19 69 del 25.11.2019 consid. 1.2.1). 1.2.1. Il reclamante avrebbe potenzialmente disposto di un interesse giuridica- mente protetto attuale qualora avesse chiesto l'accertamento dell'illiceità dell'ordi- ne di prelievo del sangue e delle urine, potendo il prelievo eventualmente pregiu- dicare a suo discapito l'esito del procedimento penale (cfr. TC GR SK2 19 69 del 25.11.2019 consid. 1.2.2). 1.2.2. Nondimeno, anche qualora avesse formulato tale richiesta (quod non) o la medesima dovesse poter essere considerata implicitamente contenuta – come questione pregiudiziale – nel petito da lui formulato, il reclamante avrebbe dovuto almeno motivare in tal senso il reclamo, posto come l'onere di motivazione a lui incombente include segnatamente anche l'onere di motivare la sua legittimazione a ricorrere (Guidon, op. cit., n. 216; TF 1B\_351/2012 del 20.09.2012 con- sid. 2.3.1). Egli avrebbe dovuto in altre parole indicare in che modo la disposizione del prelievo del sangue e delle urine avrebbe potuto pregiudicare in suo sfavore l'esito del procedimento penale. 1.2.3. Quanto appena illustrato vale a maggior ragione in considerazione della circostanza che il reclamante era patrocinato, dovendo essere pertanto esigibile dal medesimo la formulazione di un petito corretto o – perlomeno – una motiva- zione esaustiva del reclamo.

### E. 4

/ 11 1.2.4. Nella misura in cui il reclamante avesse implicitamente postulato l'accerta- mento dell'illiceità della decisione impugnata, egli non avrebbe sufficientemente motivato la relativa richiesta. Anche per tale ragione, il reclamo dev'essere dichia- rato

inammissibile. 1.3. Infine, nella misura in cui il reclamante fa valere che il prelievo del sangue e delle urine sia avvenuto in violazione degli art. 139 seg. CPP e le prove siano pertanto inutilizzabili ex art. 141 CPP (act. A.1 n. IV./4), tale petito si rivela già di per sé inammissibile. Si ricorda infatti che la decisione in merito all'utilizzabilità di prove illegittimamente acquisite compete al giudice di merito ed esula pertanto dalla competenza dell'istanza di reclamo (TC GR SK2 19 69 del 25.11.2019 consid. 1.3 con rimandi). 1.4. Da quanto precede discende che il reclamo dev'essere dichiarato inammissibile. 2.1. Anche qualora fosse ammissibile, il reclamo andrebbe respinto. 2.2.1. Nella procedura penale il prelievo di sangue e delle urine costituisce un provvedimento coercitivo e un'ispezione corporale (artt. 196 segg. CPP; artt. 251 seg. CPP; Daniel Kaiser, Die Blutprobe im Strassenverkehr, in: Strassenverkehr 2/2017, pag. 5). Giusta l'art. 197 cpv. 1 CPP provvedimenti coercitivi possono essere adottati solamente laddove sono previsti dalla legge (lett. a), vi sono sufficienti indizi di reato (lett. b), gli obiettivi con essi perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe (lett. c) e l'importanza del reato li giustifica (lett. d). Base legale per la disposizione, il prelievo e l'esame di campioni di sangue e delle urine nel contesto della circolazione stradale sono, oltre all'art. 55 LCStr, gli artt. 12 e 12a dell'Ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OCCS; RS 741.013). Il prelievo del sangue e delle urine deve essere segnatamente disposto laddove sussistono indizi di inabilità alla guida non attribuibili o non unicamente attribuibili all'influsso dell'alcol (cfr. art. 12a OCCS), nonché laddove il risultato dell'accertamento etilometrico è pari o superiore a 0.15 mg/l e si sospetta che la persona interessata abbia guidato in stato di ebbrietà un veicolo due o più ore prima del controllo (art. 12 cpv. 1 lett. b OCCS). Laddove il conducente del veicolo non può essere stabilito, possono essere sottoposte a tale provvedimento coercitivo tutte le persone da non escludere a tal fine (art. 12b OCCS). 2.2.2. Dal rapporto della Polizia cantonale si evince che il reclamante è stato sottoposto alle ore 06:05 a un accertamento etilometrico con etilometro precursore –

## **E. 5**

/ 11 per mezzo del quale è stato rilevato un tasso alcolemico di 1.05 mg/l – e alle ore 06:43 a un accertamento etilometrico con etilometro probatorio, per mezzo del quale è stato rilevato un tasso alcolemico di 0.91 mg/l (act. PP 3, 1 pag. 2 in fine; cfr. per la base legale dell'accertamento etilometrico art. 10a segg. OCCS). Inoltre il test rapido DrugWipe – così come in seguito il test delle urine di conferma – dava esito positivo alla cocaina (act. PP 3, 1 pag. 3 primo paragrafo). Sulla base di tali risultati e sulla base della fattispecie descrittiva, riportata nel rapporto della Polizia cantonale, il Procuratore pubblico di picchetto ha ordinato telefonicamente il prelievo del sangue e delle urine (act. PP 3, 1 e 3, 4 - 3, 6). Dagli atti – e in particolare dal predetto rapporto – si evince peraltro che non solo il reclamante, figlio della detentrica del veicolo il cui conducente era fuggito verso il torrente in seguito al controllo, si trovava al momento del fermo in prossimità del veicolo e in possesso delle chiavi del medesimo – circostanze queste che avrebbero già di per sé costituito sufficienti indizi per la disposizione di un provvedimento probatorio coercitivo –, ma che gli agenti erano persino certi, sulla base del suo apparire, che si trattasse del conducente dell'autovettura controllata (act. PP 3, 1 pag. 2). Al momento della disposizione del prelievo del sangue e delle urine i requisiti dell'art. 55 LCStr e degli artt. 12 cpv. 1 lett. b e 12a OCCS erano pertanto senz'altro adempiuti. Sussistevano inoltre sufficienti indizi di reato ai sensi dell'art. 197 cpv. 1 lett. b CPP. La misura si rivela infine anche adeguata all'importanza del reato (art. 197 cpv. 1 lett. d CPP), costituendo la guida nell'importante stato d'alterazione rilevato nella fattispecie un delitto di elevata pericolosità per la pubblica

sicurezza e per l'incolumità fisica degli altri utenti della strada (cfr. Kaiser, op. cit., pag. 18). 2.2.3. Da quanto precede discende che l'ordine di prelievo del sangue e delle urine era senz'altro legittimo, ragion per cui la conferma scritta del medesimo, oggetto della decisione impugnata, si rivela inopinabile. 2.3.1. Le relative censure del reclamante sono inadatte a inficiare tale conclusione, rivelandosi irrilevanti ai fini dell'esame della legittimità dell'ordine di prelievo del sangue e delle urine, oltretutto infondate. 2.3.2. Il reclamante censura innanzitutto che il controllo da parte della Polizia cantonale non sarebbe stato preventivo, non essendo stato il veicolo della pattuglia della Polizia cantonale a suo dire visibile dal parcheggio (act. A.1 n. II./1).

## **E. 6**

/ 11 Egli non indica tuttavia in alcun modo perché tale circostanza dovrebbe essere di rilievo per la questione della liceità della disposizione del provvedimento coercitivo in esame. Non essendo un tale motivo neppure ravvisabile, un ulteriore esame della relativa censura si rivela superfluo. 2.3.3. Il reclamante censura anche diverse asserite incongruenze nella ricostruzione degli eventi da parte delle autorità inquirenti, segnatamente in relazione alle dichiarazioni degli agenti di polizia coinvolti (act. A.1 n. II./2). Anche in relazione alla censura in esame il reclamante omette d'indicare perché la circostanza allegata dovrebbe essere di rilievo nel contesto dell'esame della liceità della disposizione del provvedimento coercitivo oggetto del presente procedimento. Per contro, come già illustrato, al momento dell'ordine del prelievo di sangue e delle urine i presupposti per la disposizione di tale provvedimento erano manifestamente adempiuti (cfr. consid. 2.2 supra). Infine, eventuali contraddizioni nelle dichiarazioni degli agenti – rese in seguito al prelievo del sangue e delle urine del reclamante – potrebbero rivelarsi rilevanti nel contesto della valutazione delle prove da parte del giudice di merito; esse sono tuttavia prive di qualsiasi rilievo in relazione all'esame della liceità della disposizione del provvedimento impugnato. 2.3.4. Il reclamante censura inoltre di esser stato incapace d'intendere e di volere al momento dell'interrogatorio eseguito dalla Polizia cantonale, avendo avuto problemi di stomaco e avendo dovuto rimettere (act. A.1 n. II./3; cfr. anche act. A.1 n. IV./4). Le dichiarazioni rese dal reclamante in sede d'interrogatorio sono a loro volta irrilevanti ai fini dell'ordine di un prelievo del sangue e delle urine, ragion per cui la questione non necessita di ulteriore approfondimento. Come già illustrato, i presupposti legali per la disposizione di tale provvedimento coercitivo, segnatamente i risultati positivi di entrambi i test etilometrici e del test antidroga, erano manifestamente adempiuti (cfr. consid. 2.2 supra). 2.3.5. Il reclamante sostiene altresì di aver seguito le istruzioni della Polizia cantonale e di non aver tentato d'impedirne gli accertamenti (act. A.1 n. II./4). Oltre a essere in conflitto con quanto rilevato nel rapporto della Polizia cantonale (cfr. act. PP 3, 1 pag. 3: "durante tutto il controllo e durante gli interrogatori, A.\_\_\_\_\_ si comportava in modo non collaborativo usando anche un linguaggio scurrile"), la rilevanza dell'asserzione di tale circostanza per la questione della liceità del provvedimento coercitivo in esame non è né motivata dal reclamante, né peraltro in alcun modo ravvisabile.

## **E. 7**

/ 11 2.3.6. Il reclamante censura quindi diversi aspetti della comunicazione della Procura pubblica alle parti del 30 novembre 2020 (act. A.1 n. III). La Procura pubblica vi avrebbe erroneamente rilevato che il reclamante sarebbe stato riconosciuto dagli agenti della Polizia cantonale quale conducente; a suo avviso, essa avrebbe dovuto invece analizzare l'affermazione fatta dagli agenti alla luce di tutte le circostanze risultanti dagli atti, in

particolare dalla documentazione fotografica e dalla posizione della luna, oltre che dalle planimetrie, ivi incluse quelle con gli appunti dei due agenti interrogati, nonché dagli interrogatori degli agenti coinvolti. Da tali atti emergerebbe essenzialmente che l'identità tra la persona in fuga verso il torrente e quella fermata – ovverosia il reclamante – non sarebbe stata dimostrata, tantomeno l'identità tra il medesimo e il conducente dell'automobile oggetto del controllo della polizia, ragion per cui la Procura pubblica non avrebbe potuto con- fermare a posteriori l'ordine di prelievo del sangue e delle urine. Si ricorda innanzitutto che la comunicazione della Procura pubblica alle parti del 30 novembre 2020 costituiva prettamente una notifica alle parti ai sensi dell' art. 318 cpv. 1 CPP, tramite la quale la Procura pubblica si limitava a comunicare di voler trasmettere la l'incarto al Tribunale regionale in applicazione degli artt. 355 cpv. 3 lett. a e 356 cpv. 1 CPP. Tale comunicazione è pertanto di per sé inimpugnabile (art. 318 cpv. 3 CPP), oltre a non costituire – a sua volta – oggetto del presente procedimento. Nella misura in cui il reclamante fa valere che l'identità tra il conducente dell'auto- vettura – rispettivamente la persona in fuga verso il torrente – e lui stesso non avrebbe potuto essere dimostrata (act. A.1 n. III pag. 6 a partire dal terzo paragrafo), egli si fonda peraltro nuovamente su interrogatori effettuati in seguito al prelievo del sangue e delle urine. Tali circostanze non possono essere tuttavia rilevanti per l'esame della liceità della disposizione del provvedimento in esame. È infine opportuno ricordare nuovamente che, in ogni caso, al prelievo del sangue e delle urine non può essere sottoposto solamente il conducente di un veicolo. Laddove il conducente del veicolo non può essere stabilito, possono essere infatti sottoposte a tale provvedimento coercitivo tutte le persone da non escludere a tal fine (art. 12b OCCS; Kaiser, op. cit., pagg. 5 seg.). Dalle circostanze descritte dalla polizia e dal reclamante non era (e non è tuttora) possibile escludere che il reclamante fosse il conducente dell'autovettura oggetto del controllo della polizia. Al contrario, la ricostruzione degli agenti, i quali si dichiarano certi dell'identità del reclamante quale conducente e fuggitivo, appare – almeno prima facie – attendibile, in ogni caso più attendibile della ricostruzione del reclamante.

## **E. 8**

/ 11 2.3.7. Il reclamante fa inoltre valere che i presupposti per un arresto provvisorio non sarebbero stati nella fattispecie adempiuti, ragion per cui la Polizia cantonale non avrebbe a suo avviso potuto neppure sottoporlo al prelievo del sangue e delle urine (act. A.1 n. IV./1 e IV./2 prima frase). Come precedentemente illustrato, i presupposti per la disposizione di un prelievo del sangue e delle urine – esclusivamente rilevanti nel presente procedimento e conclusivamente enumerati all'art.197 CPP, all'art. 55 LCStr e agli artt. 12 e 12a OCCS – erano adempiuti nel caso di specie (cfr. consid. 2.2 supra). A titolo abbondanziale si ricorda in ogni caso che la polizia può arrestare provvisoriamente e condurre al posto di polizia chiunque sia indiziato, in base alle indagini o ad altre informazioni attendibili, di un crimine o di un delitto (art. 217 cpv. 2 CPP). Tenendo conto dei sostanziali indizi a carico del reclamante (cfr. consid. 2.2.2 supra) e della circostanza che i reati imputatigli costituiscono delitti, la Polizia cantonale poteva pertanto senz'altro anche disporre l'arresto provvisorio.

2.3.8. Il reclamante sembrerebbe voler altresì censurare in tal contesto la circostanza che il prelievo delle urine sarebbe stato eseguito dalla polizia, nella persona dell'agente C. \_\_\_\_\_, malgrado l'art. 252 CPP statuisca che le ispezioni corporali e gli interventi nell'integrità fisica debbano essere effettuate da un medico o da altro personale medico specializzato (cfr. act. A.1 n. IV./2 seconda frase e IV./3). La censura del reclamante – così come la norma invocata (cfr. già solo la marginale dell'art. 252 CPP) – concerne

l'esecuzione del prelievo delle urine. La liceità dell'esecuzione di tale provvedimento non è tuttavia oggetto della presente procedura di reclamo, riguardante invece esclusivamente la liceità della disposizione del provvedimento impugnato. La censura è pertanto irrilevante ai fini del giudizio. Al reclamante sembra in ogni caso sfuggire che il prelievo delle urine è stato nella fattispecie effettuato da lui stesso su istruzione del Dr. med. D. \_\_\_\_\_, il quale ha personalmente effettuato il prelievo del sangue; l'agente di polizia C. \_\_\_\_\_ ha per contro solamente sorvegliato la raccolta del campione d'urina (act. PP 3, 6 e 3, 7). Tale modus operandi ottempera alle disposizioni dell'art. 14 cpv. 1 OCCS (cfr. OGer ZH SB170196 del 18.12.2017 consid. 1.1). Già solo per questo motivo, la censura si rivela anche infondata. 2.3.9. Il reclamante fa inoltre valere che l'art. 215 CPP permette alla polizia di fermare una persona e se necessario condurla al posto di polizia al fine di far luce

#### **E. 9**

/ 11 su un reato e d'interrogarla brevemente, non permettendo invece alla medesima di prelevare urine e disporre un prelievo di sangue laddove – come a suo avviso il caso nella fattispecie – la persona non fosse alla guida di un autoveicolo e non vi fosse sicurezza che ne avesse condotto uno (act. A.1 n. IV./8). Si rileva innanzitutto che anche questa censura del reclamante non concerne la liceità della disposizione del provvedimento in esame, bensì solamente dell'esecuzione dello stesso, rivelandosi pertanto a sua volta irrilevante ai fini del presente giudizio (cfr. anche consid. 2.3.8 secondo paragrafo supra). Pur essendo patrocinato, il reclamante sembra inoltre ignorare che la base legale per la disposizione di prelievi del sangue e delle urine nel contesto di reati relativi alla circolazione stradale è costituita dall'art. 55 LCStr e dagli artt. 12 e 12a OCCS, disposizioni che non trovano infatti alcuna menzione nel reclamo e la cui violazione non è pertanto neppure censurata. Contrariamente a quanto ritenuto dal reclamante – e come in precedenza esposto – i presupposti di tali norme erano nella fattispecie adempiuti (cfr. consid. 2.2 supra). 2.3.10. Il reclamante censura altresì una violazione dell'art. 6 CPP, non avendo la Procura pubblica a suo dire considerato quanto emerso a discarico dell'imputato, con particolare riferimento alla documentazione fotografica prodotta dall'imputato e a quanto emerso dagli interrogatori degli agenti (act. A.1 n. IV./5). L'art. 6 CPP concerne il principio della verità materiale. In virtù del secondo capoverso di tale norma le autorità penali accertano con la medesima cura le circostanze a carico e a discarico dell'imputato. La disposizione del prelievo del sangue e delle urine serviva d'altronde esattamente a tale scopo. Il risultato dei relativi accertamenti avrebbe potuto andare tanto a carico quanto a discarico dell'imputato. La censura si rivela pertanto infondata, nella misura in cui è rilevante ai fini del giudizio. La rilevanza della documentazione fotografica allegata al reclamo per la questione della liceità della disposizione del prelievo del sangue e delle urine non è motivata dal reclamante, né invero ravvisabile. 2.3.11. Il reclamante sembra infine voler censurare una violazione dell'art. 10 CPP (act. IV./6). Egli non indica tuttavia per quale motivo tale norma dovrebbe essere violata nel caso di specie, limitandosi a riprodurre il contenuto e a ricordare che la presunzione d'innocenza stabilita al primo capoverso valga anche per la polizia

#### **E. 10**

/ 11 (primo paragrafo) e costituisca un caposaldo dell'ordinamento giuridico nazionale e internazionale (secondo paragrafo). La presunzione d'innocenza (art. 10 cpv. 1 CPP) vale solo in modo limitato nella procedura preliminare; non è possibile pretenderne il rispetto segnatamente in relazione a provvedimenti coercitivi ai sensi degli artt. 196 segg. CPP (Paolo Bernasconi, in: Bernasconi et al. [edit.], Commentario al Codice svizzero di

procedura penale, Zurigo/San Gallo 2010, n. 13 ad art. 10 CPP), caso che ricorre appunto nella fattispecie. Le ulteriori disposizioni della norma invocata concernono la valutazione delle prove (cfr. art. 10 cpv. 2 e 3 CPP). Non si comprende cosa il reclamante intenda dedurre in suo favore da tale censura. Oggetto del presente procedimento non è né la valutazione delle prove né peraltro l'accertamento di una fattispecie, bensì solamente la liceità della disposizione dell'assunzione di prove tramite prelievo di sangue e delle urine, per la quale bastano sufficienti indizi di reato (cfr. consid. 2.2 supra). 2.4. Il reclamante ritiene essere nella fattispecie dato un caso di denegata e ritardata giustizia (act. A.1 n. IV./10). Essendo il procedimento stato aperto in data 1° gennaio 2020, un tale caso non appare ancora evidentemente dato né al momento della presente decisione, né tantomeno al momento della conferma del prelievo del sangue e delle urine. La censura è peraltro a sua volta irrilevante ai fini del presente giudizio (si veda anche quanto rilevato al consid. 2.3 supra). 3. In applicazione dell'art. 8 dell'Ordinanza sugli emolumenti in cause penali (OECP; CSC 350.210), la tassa di giustizia per la procedura di reclamo è fissata in CHF 1'500.00. In virtù dell'art. 428 cpv. 1 CPP, le spese processuali per la relativa procedura vanno a carico del reclamante.

#### **E. 11**

/ 11 La Seconda Camera penale pronuncia: 1. Il reclamo è inammissibile. 2. Le spese della procedura di reclamo, di CHF 1'500, vanno a carico di A.\_\_\_\_\_. 3. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai sensi dell'art. 78 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF. 4. Comunicazione a:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.